

# **SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA**

**Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui di cui all' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16 novembre 2019, n. 616, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019**

## **CONTENUTI DELL'ORDINANZA**

In ragione del grave disagio socio economico l'articolo 9 dell'Ordinanza prevede che:

- i soggetti **titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, **hanno il diritto di chiedere alle banche**, finì all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, **la sospensione** dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento della rate **deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato nel proprio sito internet, circa la possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- in mancanza di tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

## **EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE**

La sospensione dovrà essere richiesta **entro il 10 gennaio 2020**.

La sospensione avrà durata **fino all'agibilità o all'inabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **dell'addebito**:

### **1) dell'intera rata**

ovvero

2) **della sola quota capitale** di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

**A seguito della sospensione** prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

**Qualora si scelga l'opzione 1)** gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dal mutuatario in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento

**Qualora si scelga l'opzione 2)** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

**La sospensione non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  - La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
-

- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO**

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari o chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).